

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6366 del 28/11/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA CARTOCAST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA TREBBIA N. 3/F
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6587 del 28/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA CARTOCAST S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA TREBBIA N. 3/F**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:**

- Det. Dir. n. 772 del 18/04/2014 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato l'A.U.A. richiesta dalla Ditta CARTOCAST S.N.C. DI CASTAGNETTI CHRISTIAN E IVAN E C. (ora CARTOCAST S.r.l.) per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo" svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Trebbia n. 3/F, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provv. Unico del del 03/06/2014 - prot. n. 772. L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
  - comunicazione per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Determinazione Dirigenziale adottata da Arpae – S.A.C. n. 1216 del 27/04/2016 di modifica non sostanziale della sopra citata autorizzazione unica;

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta CARTOCAST S.r.l., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota del 27/06/2017 (prot. Arpae n. 7728 in pari data), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta CARTOCAST S.r.l. con nota del 04/08/2017 e trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota dell'08/08/2017 (prot. Arpae n. 9741 in pari data);

**RISCONTRATO che** l'istanza di modifica sostanziale è stata avanzata:

- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione ad un ulteriore scarico (S2) di acque reflue di dilavamento rispetto a quello già autorizzato (S1);
- per la modifica della comunicazione di recupero di rifiuti, di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inerente:
  - l'ampliamento delle aree di stoccaggio adibite alla messa in riserva;
  - l'inserimento dei rifiuti di cui al codice CER 160119 tra i rifiuti di plastica destinati alla messa in riserva di cui al punto 6.5 dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 (quantità istantanea di stoccaggio 10 t. e quantità annua di stoccaggio 300 t/a);
  - l'utilizzo di una nuova pressa/cesoia per la riduzione volumetrica dei rifiuti di tipo mobile marca Katana mod. 376 come specificata nella relazione tecnica allegata all'istanza e nella successiva nota di integrazioni del 04/08/2017;

- per la verifica del rispetto dei limiti acustici previsti per la zona interessata all'attività;

**PRESO ATTO che:**

- presso lo stabilimento in oggetto saranno presenti n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue di dilavamento trattate mediante due distinti impianti costituiti da grigliatura, vasca di dissabbiatura e disoleatore;
- gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue di dilavamento in uscita dagli impianti di trattamento sono classificati come scarichi di acque reflue di dilavamento e recapitano in pubblica fognatura;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota del 06/11/2017, prot. gen. n. 122265 (prot. ARPAE n. 13882 in pari data), con la quale il Comune di Piacenza ha trasmesso copia del provvedimento di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e l'acquisizione della valutazione sull'impatto acustico;
- lettera dell'08/11/2017, prot. gen. n. 123500 (prot. ARPAE n. 14017 in pari data), con la quale il Comune di Piacenza, ad integrazione della nota del 06/11/2017, ha espresso parere favorevole all'istanza in argomento in quanto l'attività risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- relazione tecnica espressa dal Servizio Territoriale di Piacenza/Castel San Giovanni dell'Arpae con prot. n. PGPC/2017/11299 del 14/09/2017 con cui si è comunicato che "nulla osti all'accoglimento della richiesta avanzata dalla ditta CARTOCAST S.r.l. nel rispetto delle prescrizioni già disposte nel precedente atto autorizzativo";

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARTOCAST S.R.L.**;

**DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CARTOCAST S.R.L.** (C. FISC. 00428180335 ) per l'attività di "recupero di rifiuti speciali non pericolosi destinati al riutilizzo" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, via Trebbia 3/F (che è anche sede legale), a seguito delle modifiche sostanziali indicate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., n° 2 scarichi (S1 ed S2) di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;
  - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire** per i n° 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura le seguenti prescrizioni:
  - a) gli scarichi dovranno rispettare, nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale, i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
    - Solidi sospesi totali: ≤ 200 mg/l;
    - COD: ≤ 500 mg/l;
    - Idrocarburi totali: ≤ 10 mg/l;
  - b) tutti i pozzetti di ispezione, compresi quelli di campionamento fiscale, dovranno essere sempre accessibili. In particolare, i pozzetti di campionamento fiscale dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue;
  - c) i limiti di emissione di cui alla precedente lettera a) non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - d) deve essere sempre quantificabile il volume degli scarichi in pubblica fognatura mediante la posa di un contatore opportunamente installato su ciascuno scarico a cura della Ditta in oggetto in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato. In alternativa, il volume potrà essere stimato in base alla superficie drenata ed alla piovosità media della zona;
  - e) gli impianti di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione;
  - f) gli impianti di trattamento dovranno essere tenuti in perfetta efficienza mediante una periodica e costante manutenzione secondo la frequenza e le modalità indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità degli scarichi, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria della condotta fognaria, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire** per quanto attiene l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
  - a) i rifiuti per i quali è consentita l'attività di messa in riserva (R13) sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 – Suballegato 1 – al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per i rispettivi quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuo:
    - 1.1** – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (CER 150101, 200101, 150105, 150106), stoccaggio istantaneo 875 t. – stoccaggio annuo 10.000 t./anno;
    - 2.1** – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro (CER 191205, 150107, 200102, 160120, 170202), stoccaggio istantaneo 105 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;

- 3.1** – rifiuti di ferro, acciaio e ghisa (CER 170405, 120102, 160117, 150104, 200140, 191202, 120101), stoccaggio istantaneo 1.000 t. – stoccaggio annuo 15.000 t./anno;
- 3.2** – rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (CER 170407, 170403, 170402, 170401, 120103, 120104, 170404, 170406, 200140, 191203), stoccaggio istantaneo 300 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;
- 3.5** – rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato (CER 150104), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- 5.1** – parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili (CER 160106, 160116, 160122), stoccaggio istantaneo 30 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
- 5.6** – rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (CER 160214, 160216, 200140, 200136), stoccaggio istantaneo 50 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
- 5.7** – spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- 5.8** – spezzoni di cavi di rame ricoperto (CER 170411), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 500 t./anno;
- 5.19** – apparecchi domestici, apparecchi e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC (CER 160214), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 5 t./anno;
- 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 020104, 150102, 200139, 191204, 170203), stoccaggio istantaneo 100 t. – stoccaggio annuo 2.000 t./anno;
- 6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 120105), stoccaggio istantaneo 1 t. – stoccaggio annuo 10 t./anno;
- 6.5** – paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche (CER 160119), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 300 t./anno;
- 8.9** – indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo (CER 200110, 200111), stoccaggio istantaneo 10 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 9.1** – scarti di legno e sughero, imballaggi in legno (CER 170201, 200138, 191207, 150103), stoccaggio istantaneo 22 t. – stoccaggio annuo 1.500 t./anno;
- 10.2** – pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma (CER 160103), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 15.1** – frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica recuperabili con processi di digestione anaerobica (CER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- 16.1** – rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità (CER 200201), stoccaggio istantaneo 5 t. – stoccaggio annuo 100 t./anno;
- b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva non potrà superare le 2.721 t. e con il limite di 34.735 t./anno;
- c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di recupero (R3) esercitata sui rifiuti di cui al punto 1.1. dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 10.000 t./anno e l'attività di recupero (R4) esercitata sui rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le 17.000 t./anno (punto 3.1 – 15.000 t./anno e punto 3.2 – 2.000 t./anno); la quantità giornaliera, a meno di sottoposizione preventiva dell'attività alla procedura prevista dalla normativa in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), non potrà superare le 100 t./giorno ed annua complessiva di 27.000 t./anno;

- e) l'attività di recupero R3 ed R4 dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- f) i rifiuti da avviare al recupero potranno provenire esclusivamente dall'attività di gestione della messa in riserva (R13);
- g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la formazione di polveri e la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione degli stessi;
- h) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate nelle aree identificate nella planimetria allegata alla succitata nota del 04/08/2017 (trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con lettera dell'08/08/2017 - prot. Arpae n. 9741 in pari data), contrassegnate con idonea cartellonistica e delimitate;
- i) i rifiuti di cui ai punti 2.1, 3.1, 3.2, 5.8, 6.2 e 6.5 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potranno provenire da attività di autodemolizione;
- j) i rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde (cod. CER 200201), al fine di evitare lo sviluppo di percolati e di cattivi odori, dovranno essere stoccati in una cassa (benna scarrabile) a tenuta stagna posta all'interno del capannone e si dovrà provvedere al loro conferimento entro 5 giorni lavorativi dalla loro presa in carico;
- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **un anno** dalla data di ricezione (vedi comma 5 - art. 6 - del D.M. 05.02.1998);

4. **di fare salvo** che:

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- il lavaggio dei mezzi di trasporto dovrà essere eseguita presso un impianto autorizzato all'uso;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- la Ditta in oggetto dovrà ottenere la concessione di derivazione di acque sotterranee presentando, almeno entro un mese dal rilascio dell'AUA, apposita domanda all'ARPAE-SAC;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – **sostituisce** i precedenti provvedimenti autorizzativi riportati nelle premesse del presente atto (Det. Dir. n. 772/2014 e Det. Dir. n. 1216/2016);
- è confermata l'iscrizione della ditta CARTOCAST S.r.l. nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" al n. **8/C** - classe di attività **3** - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**